

**N. 10916/2021 REG.PROV.COLL.**  
**N. 04375/2014 REG.RIC.**  
**N. 08184/2012 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4375 del 2014, proposto da Angelina Polverini, Luigi Galli, Cinzia Galli, Federica Galli, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Pennese, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Cassiano in Roma, P.Le Clodio, 22;

***contro***

Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cardoselli, con domicilio eletto presso il suo studio in Anzio, via Ardeatina 184;

sul ricorso numero di registro generale 8184 del 2012, proposto da Angelina Ed Altri Polverini, Luigi Galli, Cinzia Galli, Federica Galli, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Pennese, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Cassiano in Roma, via Umberto Boccioni, 4;

***contro***

Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cardoselli, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Cardoselli in Anzio, via Ardeatina 184;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso n. 4375 del 2014:

per l'annullamento

del provvedimento che ingiunge ai ricorrenti - in qualita' di proprietari - di rimuovere gli abusi riscontrati cosi' come riportato nel verbale di accertamento edilizio prot. n. 1217/2013, realizzati in nettuno via santa maria n. 70 e ripristino dello stato dei luoghi.

quanto al ricorso n. 8184 del 2012:

per l'annullamento

diniego rilascio permesso di costruire in sanatoria.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nettuno e di Comune di Nettuno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con un primo ricorso ritualmente notificato e depositato (RG 8184 del 2012) i ricorrenti hanno impugnato il diniego di condono edilizio avente ad oggetto la realizzazione di un chiosco ad uso commerciale in Nettuno, via Santa Maria n. 70.

Con successivo ricorso (RG 4375/14) è stato impugnato il conseguente ordine di demolizione del chiosco.

I ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Essi si fondano sui medesimi motivi di diritto: in altri termini, il ricorso diretto contro l'ordine di demolizione, oltre a proporre autonome censure procedurali, replica le doglianze dirette contro il diniego di condono edilizio, quali vizi di invalidità derivata.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Va premesso che il diniego di condono deriva dal fatto che l'abuso è sorto in area soggetta a vincolo paesaggistico. Posto che l'abuso consiste nella realizzazione di una nuova costruzione, con volume, il Comune ha ritenuto ostativo l'art. 32, comma 27, del dl n. 269 del 2003, a mente del quale non sono sanabili le opere che "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

La giurisprudenza ha poi chiarito che il condono previsto dalla legge del 2003 è applicabile solo alle opere di minore rilevanza indicate ai numeri 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), non potendo essere sanate le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato (ex plurimis, Tar Napoli, n. 5218/20).

Nel caso di specie, l'opera abusiva costituisce una nuova costruzione, realizzata nel 2002 (come i ricorrenti stessi dichiarano: quarto motivo del ricorso RG 4375/14).

Essa è perciò posteriore al vincolo paesaggistico, che deriva dal fatto che il chiosco si trova a meno di 300 metri dalla linea di battigia (art. 142 d.lgs. n. 42/04): tale circostanza è ammessa dai ricorrenti (quarto motivo del ricorso RG 4375/14).

Non rileva, poi, che il capo di imputazione del reato edilizio per il quale questi ultimi sono stati citati innanzi al giudice penale non recasse un riferimento al vincolo paesaggistico: il processo penale si è concluso con una pronuncia di prescrizione, che non fa stato nel giudizio amministrativo (art. 652 cpp).

Alla luce di ciò, l'atto impugnato è dovuto, e i ricorsi sono infondati.

In particolare, è infondato il quarto motivo di entrambi i ricorsi, ove si propone un'interpretazione del quadro normativo contraria a quella appena segnalata, e pacifica in giurisprudenza, e si lamenta un difetto di motivazione superato dal carattere vincolato del provvedimento.

Sul piano procedimentale, non rileva l'omessa comunicazione di avvio del procedimento (peraltro incompatibile, quanto al diniego di condono, con la natura ad istanza di parte di esso), posto che l'atto non avrebbe potuto avere altro contenuto (art. 21 octies L. n. 241/90).

Analoga conclusione vale per l'omissione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, nel testo *ratione temporis* applicabile.

Inoltre, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento costituisce mera irregolarità (CDS 1352 del 2021).

Sono perciò infondati anche il primo e il terzo motivo di entrambi i ricorsi.

Quanto al secondo motivo di entrambi i ricorsi (violazione della legge laziale n. 12 del 2004; violazione del dl n. 269 del 2003), va rammentato che la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio non può formarsi, nel caso in cui l'opera sia soggetta a vincolo ambientale, e manchi il parere dell'autorità preposta a tale vincolo (CDS n. 4880 del 2021).

Perciò, nel caso di specie la circostanza che il Comune abbia provveduto a distanza di 8 anni dalla domanda non comporta la formazione del titolo tacito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2000,00, oltre accessori di legge, a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Riuniti i ricorsi, li rigetta.

Condanna i ricorrenti in solido a rifondere le spese, che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Marco Bignami**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

IL SEGRETARIO